



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO

Via Rinaggiu snc - 07052 San Teodoro (SS) Tel. 0784/865953 - C.F.: 93013410910 - C.M. SSIC854009

www.icsanteodoro.it e-mail ssic854009@istruzione.it PEC ssic854009@pec.istruzione.it

Circ. n. 86

San Teodoro, 05/02/2022

Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale scolastico
Al DSGA
All'Albo – sito web

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI COVID-19 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE IN DATA 05/02/22 DEL [DL N.5/2022](#)

SI TRASMETTONO NUOVE DISPOSIZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N.5 DEL 04/02/2022

link alla G.U. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>

NONCHÉ DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 9498 DEL 04/02/2022 CHE AGGIORNA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUARANTENA E ALL'AUTO-SORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO – link al Min. Salute

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null>

A) - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. **FINO A QUATTRO CASI di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA** con **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

2. **CON CINQUE O PIÙ CASI di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una SOSPENSIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ per una durata di cinque giorni.**

B) - SCUOLA PRIMARIA

1. **FINO A QUATTRO CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

2. **Con CINQUE O PIÙ CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
 - a) **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - b) **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, **l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19;
 - c) **per gli altri alunni** si applica la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di cinque giorni.**

C) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. **CON UN CASO di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2. **CON DUE O PIÙ CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
 - a) **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con**

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;

- b) Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;**
- c) per gli altri alunni si applica la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di cinque giorni.**

VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per gli alunni nei casi di cui alla suindicata lettera B numero 2 paragrafo a), e di cui alla suindicata lettera C numero 2 paragrafo a), viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

TEMPI INTERCORRENTI TRA I CASI PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

- Nella SCUOLA DELL'INFANZIA la **sospensione delle attività** avviene se **l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Per la SCUOLA PRIMARIA si ricorre alla **didattica digitale integrata**, se **l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, si ricorre alla **didattica digitale integrata**, se **l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

DISPOSIZIONI SANITARIE

Nei casi di cui alla suindicata lettera A punto 2, alla suindicata lettera B punto 2 paragrafo a), alla suindicata lettera C punto 2 paragrafo a), si applica il **regime sanitario di auto-sorveglianza** (con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEI SOGGETTI IN REGIME DI QUARANTENA È SUBORDINATA ALLA DIMOSTRAZIONE DI AVERE EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO, ANCHE IN CENTRI PRIVATI A CIÒ ABILITATI

VEDI ORDINANZA N.02 DEL 03/02/2022 PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA AL LINK
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20220204090240.pdf

Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SITUAZIONI IN ESSERE – REGIME TRANSITORIO

Le misure già disposte dalla scuola, **a seguito di provvedimento di quarantena comunicato dall'autorità sanitaria**, rimangono ferme e valide in assenza di diversa comunicazione dell'ATS.

Ai sensi delle nuove disposizioni, le misure già disposte e ancora in essere in base alla previgente normativa devono essere ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

AL DI FUORI DEI CASI SOPRA DESCRITTI

In caso di assenza scolastica, resta fermo quanto stabilito dell'USR per la Sardegna, con la nota della Direzione Generale. n.17023 del 29/10/2020, avente ad oggetto "*riammissione a scuola degli studenti a seguito di assenze per motivi di salute*", laddove si prevede che è necessaria, a tutela del primario interesse alla salute all'interno delle comunità scolastiche, "*la presentazione di apposita dichiarazione da parte della famiglia dell'alunno/o, se minorenne, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445/2000, con cui si dichiara di aver preso contatto con il PLS/MMG, di avergli descritto puntualmente lo stato di salute e i sintomi manifestati dal bambino/a e di aver seguito pedissequamente le indicazioni impartite potendo pertanto essere possibile la riammissione a scuola dell'alunno*".

IMPORTANTE

SI RICORDA, INFINE, CHE L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I CASI DI POSITIVITÀ VA EFFETTUATO ENTRO LE ORE 14.00

LE COMUNICAZIONI PERVENUTE OLTRE TALE ORARIO SARANNO VALUTATE IL GIORNO SUCCESSIVO.

LE COMUNICAZIONI, CON I GIUSTI RIFERIMENTI: COGNOME – NOME - CLASSE- SEZIONE- PLESSO E REPERIBILE NUMERO DI TELEFONO, VANNO INViate ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO EMAIL icsanteodoro22@gmail.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Walter Landi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93